


Studi di settore


Paolo Stella Monfredini

Lunedì 13 ottobre 2008, ore 21,00

Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi
della Provincia di Cremona



La natura dell'accertamento con utilizzo degli studi di settore



- Gli studi di settore sono un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dell'attività di ogni singola impresa o professionista e strumento di accertamento;
- Gli studi di settore attraverso l'analisi di variabili contabili ed extracontabili, verificano la congruità dei ricavi dichiarati e la coerenza del valore effettivamente riscontrato per i principali indicatori economici (GERICO);
- Gli studi di settore sono prevalentemente inquadrati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra gli accertamenti ex art. 39, 1° comma, lettera d) del DPR 600/1973 (cosiddetti accertamenti analitico – induttivi);
- Gli studi non confutano le risultanze della contabilità nel loro complesso ma mirano a correggere l'ammontare dei ricavi;
- La metodologia su cui si basano gli studi di settore, ha natura inferenziale;
- Le finalità e la funzione degli studi consistono nel desumere dalle caratteristiche strutturali dell'attività esercitata (fatto noto), l'importo puntuale dei ricavi che ne dovrebbero ragionevolmente scaturire (fatto ignoto).

“Manovra d’estate” – DL n. 112/2008




- A partire dall’anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore;
- Per l’anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre;

Finanziaria 2007: il regime delle esenzioni dagli studi di settore



- VECCHIE
 - Periodo diverso da 12 mesi
 - Ricavi o compensi >5,165 milioni di €
 - Inizio e cessazione dell'attività nel periodo di imposta
 - Periodo di non normale attività
- NUOVE
 - Dal 2007 la durata del periodo non influisce
 - Ricavi o compensi > 7,5 milioni di €
 - Inizio o cessazione con deroghe (valide dal 2006). L'accertamento si rende comunque possibile nei confronti di chi inizia una nuova attività entro 6 mesi dalla data di accettazione della precedente (avente codice att. rientrante nello stesso studio) e in ogni caso quanto la nuova attività costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente svolta da altri (fusione, cessione azienda, scissione, donazione, successione);
 - Periodo di non normale attività

Altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore



- Liquidazione ordinaria;
- Liquidazione coatta amministrativa e fallimentare;
- Periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale;
- Periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione di tutti i locali nei quali l'impresa svolge la propria attività;
- Il periodo nel quale l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;

Altre cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore



- Il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività a fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA (per le attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari);
- Determinazione del reddito con criteri forfetari;
- Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

L'eliminazione del “due su tre”



- Con la manovra bis (DL 223/2006), e con effetto dal periodo di imposta 2005, è stata eliminata la possibilità per i soggetti in contabilità ordinaria e per i professionisti, di essere congrui solo per due anni su tre.
- Gli studi devono essere revisionati ogni tre anni (la mancata revisione degli studi nel termine previsto può, a parere dello scrivente, rappresentare un motivo di annullamento dell'accertamento);

GLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA IN GERICO



- I nuovi indicatori di normalità economica previsti in via transitoria per i vecchi studi e quelli a regime per le revisioni attuate dal 2007 in poi (indici di coerenza), contengono automatismi in forza dei quali il livello di congruità (minimo e puntuale) si innalza nel caso in cui il software riscontri anomalie degli indici rispetto alle ipotetiche situazioni di normalità.

GLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA IN GERICO



● IMPRESE

- Rapporto tra i costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e il loro valore storico
- Rotazione del magazzino o durata delle scorte
- Valore aggiunto per addetto (ricavi – costo del venduto / addetti)
- Redditività dei beni strumentali mobili (mol/valore beni mobili strumentali)

● LAVORATORI AUTONOMI


- Rapporto tra ammortamenti dei beni strumentali e valore dei beni mobili strumentali
- Resa oraria per addetto
- Resa oraria del professionista

GLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA PER I CONTRIBUENTI ESONERATI DAGLI STUDI DI SETTORE



- Si tratta di indici rilevatori di possibili ricavi o compensi non dichiarati ovvero di impiego di manodopera irregolare;
- I risultati orienteranno l'attività di verifica degli uffici.

DATI RICHIESTI DAI MODELLI DI COMUNICAZIONE INE PER I CONTRIBUENTI ESONERATI DAGLI STUDI DI SETTORE



Tipo di modello	Sezione I – Imprese in contabilità semplificata	Sezione II – Imprese in contabilità ordinaria	Sezione III- Lavoratori autonomi
UNICO PF	- Valore beni strumentali	- Esistenze iniziali e rimanenze finali	- Personale addetto all'attività (titolari, dipendenti e collaboratori)
UNICO SP	- Personale addetto all'attività	-Spese per lavoro dipendente e assimilato -Interessi e altri oneri finanziari -Valore beni strumentali -Personale addetto all'attività	
UNICO SC	Personale addetto all'attività (unica sezione)		

La legittimità di un accertamento basato solo sugli studi di settore



- È opinione diffusa tra i giudici di merito che gli studi di settore non siano strumenti di valutazione reddituale dotati di capacità dimostrativa idonea a legittimare autonomamente una rettifica in aumento dell'imponibile dichiarato;
- È necessario che l'Ufficio avvalori le sue asserzioni adducendo ulteriori elementi argomentativi, reperiti con l'esercizio dei poteri istruttori;
- Nonostante l'avversione per le predeterminazioni di tipo matematico-statistico, la Corte di Cassazione ha espresso generalmente un'opinione favorevole sull'utilizzo degli studi di settore ai fini della ricostruzione del reddito imponibile di imprese e professionisti;

Il contraddittorio con l'Ufficio



- Ai sensi dell'articolo 70 della legge 21 novembre 2000 n. 342, l'Ufficio, prima di passare all'azione emanando un provvedimento impositivo, ha l'obbligo di invitare il contribuente a illustrare il concreto andamento della sua attività e a chiarire i motivi della divergenza tra i risultati gestionali conseguiti e le stime dello studio di settore di appartenenza, al fine di giungere ad una definizione concordata della maggiore obbligazione fiscale mediante la procedura dell'accertamento con adesione;
- La legge pertanto impedisce l'uso meccanico dei risultati scaturenti dallo studio di settore;
- La conclusione dell'intesa con l'Ufficio, non impedisce l'ulteriore esercizio della potestà di controllo ed accertamento;
- Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo in quanto l'Agenzia delle entrate non ha ritenuto convincenti le argomentazioni addotte dal contribuente, l'Ufficio è legittimato ad emettere un accertamento che può recepire integralmente ovvero parzialmente le valutazioni dello strumenti di controllo;
- la determinazione di un maggiore ammontare di ricavi, compensi o volume di affari in applicazione degli studi di settore non comporta l'obbligo di trasmettere la notizia di reato;

L'adeguamento spontaneo



- L'adeguamento spontaneo alle risultanze dello studio di settore, inibisce esclusivamente verifiche di tipo presuntivo ex art. 39, 1° comma lettera d) DPR 600/73;
- Restano esperibili gli altri tipi di accertamento;
- L'agenzia delle entrate ha recentemente confermato che all'interno dell'intervallo di confidenza (ricavo puntuale – ricavo minimo ammissibile), la probabilità statistica risulta essere identica (circolare ministeriale n. 5/E del 23.1.2008). Ne discende, a parere dello scrivente, che i soggetti che dichiarano ricavi compresi nell'intervallo di confidenza benchè inferiori ai ricavi puntuali previsti dallo studio di settore, non dovrebbero essere sottoposti ad accertamento mediante la metodologia in esame;

L'INIBIZIONE DA ACCERTAMENTI PRESUNTIVI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI



- I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI NON POSSONO SUBIRE RETTIFICHE BASATE SU PRESUNZIONI SEMPLICI, RICONDUCIBILI ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 39, 1° COMMA LETTERA D) DEL DPR 600/73
- CONDIZIONI:
 - 1 I RICAVI NON DICHIARATI DEVONO MANTENERSI ENTRO IL LIMITE DEL 40% DEI RICAVI DICHIARATI E COMUNQUE ENTRO € 50.000;
 - 2 NON DEVONO ESSERE IRROGABILI LE SANZIONI DI CUI AI COMMI 2BIS E 4BIS DEGLI ART. 1 E 5 DEL D.LGS. 471/1997

L'INIBIZIONE DA ACCERTAMENTI PRESUNTIVI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI



- I limiti costituiti dal 40% dei ricavi dichiarati e dall'importo di € 50.000, non costituiscono una franchigia
- Il superamento di uno di questi limiti, rende possibile accertamenti analitico presuntivi ex art. 39, 1° comma lettera d) DPR 600/73
- L'inibizione si applica a partire dal periodo di imposta 2006 (per i soggetti aventi il periodo di imposta coincidente con l'anno solare);

Adeguamento e maggiorazione del 3%



- L'adeguamento a Gerico è effettuata a condizione che sia versata una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi e compensi derivanti dall'applicazione di Gerico e ricavi e compensi emergenti dalle scritture contabili.
- Sui ricavi da adeguamento è sempre dovuta l'irap e l'iva.
- La maggiorazione del 3% non si applica:
- Se la differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
- Per gli studi approvati per la prima volta ovvero per il primo anno della revisione.

La valenza probatoria degli studi di settore



- Con la manovra bis (DL 223/2006) è stato esteso il contraddittorio obbligatorio a tutti i contribuenti (sia in contabilità ordinaria che semplificata);
- Art. 62 sexies, DL 331/93: necessità di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi emergenti da Gerico;
- Art. 10 legge 146/1998 modificato dalla finanziaria 2007;

La valenza probatoria degli studi di settore



- Il contesto normativo in cui si colloca il “nuovo” articolo 10 della legge 146/1998;
- La relazione accompagnatoria al disegno di legge della Finanziaria 2007;
- La chiara volontà espressa dal legislatore;
- fanno ritenere che non sia cambiata la natura dell’accertamento basato sugli studi di settore, che resta inquadrata nell’ambito delle presunzioni semplici.